

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'Amministrazione comunale ha manifestato l'intenzione di acquistare una partecipazione societaria di Pasubio Tecnologia srl, con la finalità di partecipare al capitale sociale di una società in house dedicata alla gestione tra l'altro, di servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica e svolgimento delle funzioni di interfacciamento con il sistema pubblico di connettività;

PRESO atto che il D.lgs. 19.08.2016, n. 175 rubricato "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica":

- disciplina l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche, siano esse partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, dirette ovvero indirette (art. 1);
- ammette che le pubbliche amministrazioni possano detenere partecipazioni esclusivamente in società costituite in forma di società per azioni, ovvero di società a responsabilità limitata il cui atto costitutivo o lo statuto preveda la nomina dell'organo di controllo o del revisore (art. 3);
- circoscrive le finalità, perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, alle attività di produzione di beni e servizi che siano strettamente necessarie al perseguimento dei fini istituzionali, rientranti in quelle attività specificatamente elencate dal comma 2 dell'art. 4;
- pone in capo all'Amministrazione acquirente un obbligo di analitica motivazione con riferimento alla necessità del ricorso alla società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, dando specifica evidenza delle ragioni e delle finalità poste alla base di tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e di compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa (art. 5);
- individua nel Consiglio comunale l'organo competente ad adottare la deliberazione di acquisto di partecipazioni in società già costituite (combinato disposto dell'art. 7, comma 1, lettera e dell'art. 8, comma 1);
- individua nel Sindaco, o in suo delegato, l'organo competente all'esercizio dei diritti spettanti al socio (art. 9);
- detta una specifica disciplina per le società a partecipazione pubblica *in house*, precisando che, al fine della corretta qualificazione di un modello di gestione *in house providing*, debbono essere soddisfatti specifici requisiti tra i quali si evidenziano:
 - a) l'esercizio, da parte delle amministrazioni pubbliche socie di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - b) destinazione di almeno l'ottanta per cento del proprio *business core* in favore delle stesse amministrazioni pubbliche socie;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera d), del citato D.lgs. 175/2016 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per "*l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento*";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.lgs. 175/2016, l'acquisizione della partecipazione alla suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Sarcedo, con riguardo in particolare ai seguenti obblighi normativi:

- art. 2 del D.lgs. 07.03.2005, n. 82 (CAD), ai sensi del quale le autonomie locali "assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tal fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione";
- art. 24, comma 3-bis, del D.L. 24.06.2014, n. 90, ai sensi del quale le PA adottano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione;
- il Piano triennale per l'informatica 2019/2021 prevede tra gli obiettivi la razionalizzazione della spesa ICT, nonché la collaborazione tra le singole amministrazioni, per una più veloce digitalizzazione delle stesse, anche sviluppando soluzioni condivise o già sviluppate da altre PA;

RICHIAMATA la relazione, allegata sub A) al presente provvedimento, nella quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016, si evidenzia il rispetto dei criteri di convenienza economica e sostenibilità finanziaria,

nonché la compatibilità con i principi di efficienza e di efficacia economica dell'azione amministrativa;

VERIFICATO che la società Pasubio Tecnologia, costituita in data 21.12.1993, è qualificabile quale *società in house*, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016 ad esclusivo capitale pubblico (in conformità al dettato del D.lgs. 267/2000), rispondendo ai dettami previsti dal suindicato TU delle partecipate poiché, secondo quanto previsto dal punto 1 dell'art. 4 del proprio Statuto, l'oggetto sociale coincide con la *"realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci"*;

RILEVATO che l'affidamento diretto dei servizi sopra richiamati alla società Pasubio Tecnologia determinerebbe un ottimale impiego delle risorse pubbliche, oltre che un beneficio per la collettività nel rispetto dei principi comunitari di universalità, socialità, efficienza ed economicità del servizio;

VERIFICATA la compatibilità con la disciplina di cui al D.lgs. n. 175/2016, relativamente alla società Pasubio Tecnologia S.r.l., di atto costitutivo, statuto e regolamento relativo al funzionamento del Comitato per il controllo analogo;

PRESO atto:

- della sussistenza degli elementi essenziali dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2463 del codice civile;
- che le quote del capitale sociale alla data del 31.12.2019 erano così ripartite:

| NOMINATIVO ENTE | PARTECIPAZIONE (in percentuale) |
|---|---------------------------------|
| Comune di Schio | 29,63 |
| Comune di Valdagno | 17,86 |
| Comune di Thiene | 14,28 |
| Comune di Malo | 8,07 |
| Comune di Isola Vicentina | 5,12 |
| Comune di Santorso | 3,60 |
| Comune di Valli del Pasubio | 2,60 |
| Comune di San Vito di Leguzzano | 2,23 |
| Comune di Torrebelvicino | 2,23 |
| Comune di Villaverla | 2,18 |
| Comune di Velo d'Astico | 1,66 |
| Comune di Monte di Malo | 1,56 |
| Comune di Caltrano | 1,05 |
| Comune di Posina | 0,98 |
| Comune di Zugliano | 0,97 |
| Comune di Trissino | 0,97 |
| Comune di Zane' | 0,97 |
| Consorzio di Polizia Locale NordEst Vicentino | 0,97 |
| Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino | 0,97 |
| Consorzio di Polizia Locale Valle Agno | 0,97 |
| Comune di Tonezza del Cimone | 0,50 |
| Comune di Romano d'Ezzelino | 0,50 |
| Comune di Piovene Rocchette | 0,12 |

PRESO atto che i bilanci degli ultimi 5 anni della società Pasubio tecnologia, pubblicati alla pagina web <https://www.pasubiotecnologia.it>, presentano un utile di esercizio;

CONSIDERATO che, il Comune di Sarcedo, con la nota del 04.12.2019 prot. n. 13936 ha manifestato l'interesse a partecipare alla Società a totale partecipazione pubblica Pasubio Tecnologia S.r.l. in qualità di socio al fine di ottenere la gestione dei servizi pubblici strumentali informatici necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali;

PRESO atto che l'Assemblea dei soci di Pasubio Tecnologia in data 17.12.2019 deliberato il gradimento all'ammissione nella compagine sociale da parte di alcuni Enti, tra i quali il Comune di Sarcedo, stabilendo altresì un aumento di capitale con conseguente acquisto, da parte dei nuovi soci, di una quota minima corrispondente, a seguito dell'aumento di capitale, allo 0,50% del capitale sociale (pari ad un valore massimo

di € 4.923,74);

RICHIAMATO lo statuto di Pasubio Tecnologia, in particolare l'art. 5 rubricato "Capitale sociale – quote - finanziamenti", che al dispone che *"alla Società, potranno partecipare in qualità di soci i Comuni e/o Comunità Montane, e/o Consorzi di Enti pubblici e/o Unità Locali Socio Sanitarie e in genere le Amministrazioni pubbliche nel rispetto della normativa vigente, fermo restando che in ogni caso la società è a totale capitale pubblico e che ai sensi di legge la quota del capitale pubblico non può mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società"*;

PRESO atto che l'ingresso di nuovi soci, che debbono comunque essere dei soggetti a capitale interamente pubblico, può avvenire esclusivamente con la cessione di quote, ai sensi dell'art. 6 comma 3 dello Statuto, o in alternativa mediante aumento del capitale sociale, come previsto dal medesimo art. 6 al comma 7;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c, del D.lgs. n. 175/2016 *"la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con (...) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali"*;

ACQUISITO, agli atti d'ufficio, lo studio dott. Ferruccio Talin Dottore Commercialista e Revisore dei Conti attestante il valore delle quote societarie di Pasubio Tecnologia a seguito dell'aumento del capitale societario a pagamento;

RITENUTO, in ragione di quanto esposto, di acquistare una quota della società Pasubio Tecnologia S.r.l. pari allo 0,5% del capitale sociale;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 175/2016;

ACQUISITO in data al prot. n., agli atti d'ufficio, il parere favorevole del Revisore dei conti;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 175/2016, lo schema del presente provvedimento è soggetto a consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente deliberazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

PRESO atto che il Segretario comunale ha attestato la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti;

VISTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 7, comma 1, lettera c, del D.lgs. 175/2016;

PRESO atto che gli interventi integrali dei consiglieri comunali sono registrati su supporto informatico conservato agli atti, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

Con votazione resa nelle forme e nei modi di legge avente il seguente esito:

Presenti n. _____
Votanti n. _____
Favorevoli n. _____
Contrari n. _____
Astenuiti n. _____;

DELIBERA

1. di acquistare una quota della proprietà della società Pasubio Tecnologia srl, pari allo 0,5% del capitale sociale al costo complessivo massimo di € 4.923,74 e di aderire all'aumento del capitale sociale a pagamento;

2. di dare atto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016, della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
3. di dare atto che la spesa di € 4.923,74 è stata prevista nel bilancio di previsione 2020/2021/2022, esercizio 2020, al capitolo 1279-1;
4. di autorizzare il Responsabile dell'Area Finanziaria a compiere gli atti conseguenti, al fine di perfezionare l'acquisto delle quote sociali sottoscrivendo il relativo contratto;
5. di procedere all'aggiornamento del valore dell'immobilizzazione finanziaria nel bilancio comunale;
6. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti a "fini conoscitivi" ed all' Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
8. di comunicare la presente deliberazione alla società Pasubio Tecnologia S.r.l.;
9. in ragione della scadenza del prossimo 30.04.2020, posta da Pasubio Tecnologia per l'acquisizione delle quote societarie risultanti dall'aumento di capitale, di dichiarare l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con separata votazione palese espressa per alzata di mano avente il seguente esito:

Presenti n. _____
Votanti n. _____
Favorevoli n. _____
Contrari n. _____
Astenuiti n. _____